

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2014, n. 9.

Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (*Information and Communication Technology*) regionale.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito ICT, al fine di favorire sul territorio regionale:

- a) lo sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale, abbattendo il divario digitale;
- b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e l'innovazione sociale, nell'ottica di realizzare una comunità intelligente regionale;
- c) la crescita digitale, ovvero la promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese;
- d) la trasparenza e la partecipazione diffusa alla elaborazione delle politiche pubbliche, la collaborazione e la co-progettazione nell'ottica dell'amministrazione aperta (*open gov*) e la democratizzazione delle grandi basi di dati (*big data*) di pubblica utilità;
- e) l'erogazione di servizi con modalità innovative, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi pubblici e privati, l'ottimizzazione dei processi nel rapporto tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
- f) la valorizzazione del patrimonio informativo privato e pubblico, la pubblicazione ed il riutilizzo dei dati aperti (*open data*) e la diffusione del *software* a codice sorgente aperto (*open source*).

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, dei principi determinati dalla legislazione statale ed in particolare dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) ed in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, la Regione:

- a) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della Società dell'informazione quale tema trasversale alla programmazione regionale;
- b) cura la programmazione, la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione, lo sviluppo, la conduzione ed il monitoraggio del Sistema informativo regionale dell'Umbria di cui all'articolo 5 e l'erogazione dei connessi servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica;
- c) promuove la ricerca scientifica nel settore ICT, l'innovazione tecnologica e la diffusione delle competenze digitali nel territorio regionale, ed in particolare l'accrescimento delle competenze digitali di creazione, l'uso consapevole e professionale dei *social network*, le opportunità offerte dal digitale al *management* pubblico e privato (*e-leadership*).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni generali di cui alla vigente legislazione statale in materia, si intendono per:

a) *community network* regionale: insieme di servizi infrastrutturali, *standard*/regole condivise e meccanismi di coordinamento, istituiti da una disposizione regionale e rispondenti ai requisiti previsti nel Sistema Pubblico di Connettività, di seguito SPC, con l'obiettivo di porre le condizioni per costruire reti e comunità di conoscenza tra i soggetti su un territorio regionale e rendere possibile l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e tra queste ed i cittadini e le imprese;

b) interoperabilità e cooperazione applicativa: scambio di dati effettuato secondo *standard* a validità legale, ovvero attraverso la parte di SPC finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi;

c) dato aperto o di tipo aperto: il dato di cui all'articolo 68, comma 3, del d.lgs. 82/2005;

d) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

e) dato di pubblica utilità: il dato, da chiunque formato, di rilevante valore economico e sociale per la collettività;

f) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

g) *Information and Communication Technologies* (ICT): le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

h) società dell'informazione e della conoscenza: una società in cui la creazione, la distribuzione, la diffusione, l'uso e la manipolazione di informazioni ha un valore economico, politico e culturale;

i) Sistema pubblico di connettività (SPC): il *framework* per l'infrastruttura digitale nazionale, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 73 del d.lgs. 82/2005.

Art. 3

(Azioni per la Società dell'informazione)

1. In coerenza con l'Agenda digitale europea e con l'Agenda digitale italiana, l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le "linee guida strategiche per lo sviluppo della Società dell'informazione" in riferimento alla legislatura regionale.

2. La Regione promuove l'Agenda digitale dell'Umbria quale percorso partecipato e collaborativo volto a definire impegni condivisi, anche con specifici accordi di programma, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, per l'attuazione delle azioni di sistema ed il monitoraggio dei risultati ottenuti.

Art. 4

(Piano digitale regionale triennale)

1. Il Piano digitale regionale triennale, di seguito PDRT, definisce missioni, programmi ed interventi attuativi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il PDRT è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, nonché in raccordo con il Piano telematico regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).

3. Il PDRT è aggiornato a scorrimento annuale, individuando, per gli interventi da attuare nell'anno di riferimento, i soggetti coinvolti, tempi e modalità di attuazione, e le risorse finanziarie in base agli stanziamenti di bilancio.

Art. 5

(Sistema informativo regionale dell'Umbria)

1. Il Sistema informativo regionale dell'Umbria, di seguito SIRU, è costituito da strutture organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi pubblici dell'Umbria, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi infrastrutturali, telematici ed applicativi. Il SIRU è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti per le relative funzioni amministrative, tecniche e gestionali.

2. Il *Data center* regionale unitario dell'Umbria, di seguito DCRU, è l'infrastruttura digitale abilitante del SIRU.

3. Sono collocati nel DCRU tutti i sistemi server della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale.

4. Sono, altresì, collocati nel DCRU i sistemi *server* degli enti locali, e di altri soggetti pubblici, sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti interessati.

Art. 6

(Disposizioni attuative)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, stabiliscono con convenzione generale avente funzione di accordo quadro, nonché con specifici accordi attuativi, le forme di organizzazione e collaborazione per l'attuazione del presente Capo.

2. I soggetti che stipulano la convenzione generale di cui al comma 1 fanno parte dell'aggregazione denominata *Community Network dell'Umbria*, di seguito CN-Umbria, di cui all'articolo 10 della l.r. 8/2011.

3. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità, criteri e procedure per la predisposizione del PDRT di cui all'articolo 4 nonché per l'attuazione dell'articolo 5.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le banche dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 8/2011.

CAPO II RIORDINO DELLA FILIERA ICT REGIONALE

Art. 7

(Criteri generali di riordino)

1. Ai fini del riordino riguardante enti e società operanti nel settore ICT partecipate o detenute direttamente o indirettamente dalla Regione, devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:

a) riduzione dei soggetti operanti nella filiera e realizzazione delle sinergie necessarie allo sviluppo della società dell'informazione;

b) razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti ed integrazione dei processi tra i vari soggetti pubblici;

c) valorizzazione delle professionalità e delle competenze esistenti, sviluppando i necessari centri di competenza;

d) miglioramento dell'erogazione dei servizi del sistema pubblico e ricerca delle economie di scala e di scopo.

Art. 8

(Società consortile Umbria Salute)

1. La Regione favorisce la costituzione, fra tutte le aziende sanitarie regionali, di una società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", conforme al modello comunitario dell'*in house providing*, tramite la razionalizzazione di Webred Spa e Webred Servizi Scarl ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese).

2. Umbria Salute eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, operando per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di *front-office* di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto nel PDRT, l'attuazione della digitalizzazione del Sistema sanitario regionale in raccordo con quanto previsto all'articolo 11, al fine di evitare sovrapposizioni nella tipologia dei servizi erogati dalla costituenda società consortile Umbria Digitale, per quanto di competenza delle Aziende sanitarie regionali.

3. L'attività d'interesse generale si svolge anche mediatamente, in forma non prevalente, tramite lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle aziende partecipanti quali:

a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali;

b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale);

c) il supporto per l'integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali;

d) il *back office* dei servizi aziendali.

4. I consorziati di Umbria Salute sono tutte le Aziende sanitarie regionali.

5. Sono organi di Umbria Salute:

a) l'Amministratore unico;

b) l'Assemblea dei consorziati;

c) l'Organo di controllo.

6. L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 5, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali delle aziende partecipanti.

7. L'Organo di controllo, di cui al comma 5, lettera c), è costituito da un solo membro.

8. Il personale delle Aziende sanitarie regionali, della Regione e delle società partecipate può essere collocato in aspettativa senza assegni in caso di nomina come Amministratore unico nella società consortile Umbria Salute.

9. La società consortile Umbria Salute non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), né può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza che alterino i programmi di spesa del Sistema sanitario regionale.

10. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 9 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l'Amministratore unico.

Art. 9

(Centrale regionale di acquisto per la sanità)

1. La società consortile Umbria Salute svolge anche le funzioni di Centrale regionale di acquisto per la sanità, di seguito denominata CRAS.

2. Le Aziende sanitarie regionali costituiscono, in nome e per conto della Regione, la CRAS, all'interno della società consortile Umbria Salute.

3. La Regione costituisce in tal modo la CRAS, al fine di assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del Servizio sanitario regionale mediante:

a) la razionalizzazione della spesa sanitaria per forniture e servizi;

b) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali, anche attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda di beni e servizi;

c) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;

d) la prevenzione della corruzione e del rischio di eventuali infiltrazioni mafiose.

4. Le funzioni della CRAS sono svolte ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 449 e comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. CRAS è tenuta ad applicare la normativa prevista per le Aziende sanitarie regionali in materia di procedure di evidenza pubblica e della conseguente attività contrattuale, pubblicando anche tutti gli atti di gara sul proprio sito *internet*.

6. CRAS definisce le procedure per l'affidamento di beni e servizi e provvede curandone il relativo svolgimento definendo, in particolare, i requisiti di partecipazione dei concorrenti, le specifiche tecniche ed i criteri di aggiudicazione dei contratti.

7. La funzione di centrale regionale di acquisto è svolta in forza di un rapporto di mandato con rappresentanza con i consorziati.

8. Il personale delle Aziende sanitarie regionali e della Regione può essere collocato in aspettativa senza assegni in caso di prestazione di attività nella società consortile Umbra Salute all'interno della CRAS.

9. CRAS, in coerenza agli obiettivi individuati dalla programmazione regionale, elabora il piano pluriennale ed il programma annuale di attività, e li trasmette alla Giunta regionale.

Art. 10

(Verifica e monitoraggio sulla CRAS)

1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle attività di CRAS rispetto agli indirizzi ed alle direttive vincolanti regionali. In particolare sono oggetto di verifica:

a) i piani pluriennali di attività;

b) i programmi annuali di attività.

2. La Giunta regionale può invitare la società consortile Umbria Salute a produrre documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità delle attività di CRAS.

3. La società consortile Umbria Salute, entro il mese di aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta da CRAS nell'anno precedente, evidenziando in particolare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. La Giunta regionale trasmette la relazione annuale all'Assemblea legislativa.

Art. 11

(Società consortile Umbria Digitale)

1. La Regione promuove la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Digitale" conforme al modello comunitario dell'*in house providing*, tramite razionalizzazione di Centralcom Spa e Webred Spa ai sensi articolo 5 della l.r. 8/2007.

2. Umbria Digitale eroga, secondo quanto previsto nel PDRT, servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'articolo 10 della l.r. n. 8/2011, nonché del DCRU di cui all'articolo 5, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del SIRU di cui al medesimo articolo 5 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati.

3. I soggetti pubblici soci della società consortile accedono a tutti i servizi infrastrutturali della CN-Umbria e del *Data center* regionale unitario.

4. Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle: di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.

5. Umbria Digitale è strumento di sistema per la promozione dello sviluppo del settore ICT locale. L'attività di sviluppo software è progressivamente affidata al mercato, anche per i programmi applicativi già realizzati.

6. Umbria Digitale, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

7. Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle finalità della società consortile.

8. Sono consorziati di Umbria Digitale la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la società consortile Umbra Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti ed organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria. Possono partecipare, su delibera dell'Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità inter-regionali o nazionali.

9. Sono organi di Umbria Digitale:

- a) l'Amministratore unico;
- b) l'Assemblea dei consorziati;
- c) l'Organo di controllo.

10. L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 9, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei consorziati.

11. L'Organo di controllo, di cui al comma 9, lettera c), è costituito da un solo membro.

Art. 12

(Scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria)

1. La Regione pone in essere gli atti necessari allo scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria), che viene, quindi, posto in liquidazione.

2. Le funzioni del Consorzio S.I.R. Umbria di cui all'articolo 3 della l.r. 27/1998 sono svolte dalla Giunta regionale. Le attività di formazione attualmente svolte dal Consorzio S.I.R. sono affidate al Consorzio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica").

3. La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con le modalità ed i termini già previsti nella convenzione tra i soci del Consorzio stesso.

4. Gli attuali soci del Consorzio S.I.R. Umbria, in sede di prima applicazione, entrano nella società consortile Umbria Digitale, anche per garantire la continuità dei servizi in essere e per la più ampia partecipazione del sistema pubblico, e la Regione promuove tale ingresso anche mediante trasferimento delle quote di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

5. I dipendenti pubblici a tempo indeterminato alla data della risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 285 del 12 novembre 2013 del liquidando Consorzio S.I.R. Umbria che abbiano alla predetta data una anzianità di servizio di 3 anni, già assunti con selezione pubblica ed inquadrati nel contratto regione ed enti locali, sono trasferiti alla Regione come già previsto nella convenzione tra i soci del Consorzio stesso.

CAPO III

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 13

(Ulteriore integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica") dopo le parole: *"innovazione e semplificazione"* sono aggiunte le seguenti: *"nonché la promozione dell'innovazione tecnologica, delle competenze digitali e della società dell'informazione e della conoscenza attraverso le pubbliche amministrazioni operanti in Umbria"*.

Art. 14

(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell'accesso dei servizi telematici forniti ai soggetti di cui all'articolo 11, la Regione mette a disposizione e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, abilitazione e delega per eventuali intermediari e soluzioni di firma elettronica avanzata nell'ambito della community network regionale ed in connessione al Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del d.lgs. 82/2005."

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 8/2011 le parole: *"da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1."* sono sostituite dalle seguenti: *"da parte dei soggetti di cui all'articolo 11."*

3. Alla rubrica dell'articolo 15 della l.r. 8/2011 dopo la parola: *"pubblici"* sono aggiunte le seguenti: *"e aperti"*.

4. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 8/2011 le parole: *"implementano nei propri siti istituzionali un repertorio dei documenti e dati pubblici resi disponibili gratuitamente a cittadini e imprese da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali."* sono sostituite dalle seguenti: *"catalogano tutti i dati pubblici di"*

cui sono titolari, pianificano la loro pubblicazione implementando nei propri siti istituzionali una apposita sezione "open data" dedicata ai propri documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese, utilizzando formati aperti e che consentano l'elaborazione automatica da parte di sistemi informatici".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 8/2011 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Regione promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, per il perseguimento degli stessi scopi di cui al comma 1 e realizza nel proprio sito istituzionale un repertorio regionale dei documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese da parte di tutte le pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali."

6. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 8/2011 le parole: *" , fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, "* sono soppresse.

7. Al comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 8/2011 le parole: *"con l'indicazione della relativa PEC."* sono sostituite dalle seguenti: *"con l'indicazione della email del responsabile e della PEC dell'amministrazione."*

8. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 le parole: *"relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale."* sono sostituite dalle seguenti: *"relative alle attività produttive e all'attività edilizia."*

9. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 è abrogato.

10. Il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 è abrogato.

11. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 le parole: *"concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive"* sono sostituite dalle seguenti: *"concernenti le attività produttive e l'attività edilizia"*.

12. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:

"4. La Banca dati regionale SUAPE implementa progressivamente, a livello regionale, il processo del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) di cui all'articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, nell'ambito della community network regionale di cui all'articolo 10."

Art. 15

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) dopo le parole: *"definizione dell'articolo 2"* sono aggiunte le seguenti: *" , la pubblicazione ed il riutilizzo di dati aperti (open data) e lo sviluppo dell'amministrazione aperta (open gov) ."*

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2006 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale incentiva, attraverso programmi annuali progetti sull'open source, open data e open gov da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche ed universitarie."

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2006 dopo le parole: *"dell'open source"* sono inserite le seguenti: *" , dell'open data e open gov "*.

4. Alla rubrica dell'articolo 8 della l.r. 11/2006 dopo le parole: *"a codice aperto"* sono aggiunte le seguenti: *" , dei dati aperti e dell'open gov "*.

5. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 11/2006 dopo le parole: *"open source"* sono inserite le seguenti: *" , dell'open data e open gov "*.

6. Alla rubrica dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 dopo le parole: *"open source"* sono aggiunte le seguenti: *" , open data e open gov "*.

7. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione istituisce il Centro di competenza sull'openness, di seguito CCOS, per lo studio, la promozione e la diffusione di prassi e tecnologie sui temi open source, open data ed open gov, conformemente agli standard aperti internazionali, al quale partecipano la Regione, le istituzioni scolastiche ed universitarie ed i Centri di ricerca del territorio, la Confederazione delle Autonomie Locali dell'Umbria, le associazioni umbre di promozione dei temi trattati, le associazioni professionali di informatici. La partecipazione al Centro di competenza è a titolo gratuito."

8. All'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 le parole: *"sull'open source"* sono soppresse.

9. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 dopo le parole: *"dell'open source"* sono inserite le seguenti: *"e la diffusione e riutilizzo di open data e open gov"*.

10. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 dopo la parola: *"FLOSS"* sono inserite le seguenti: *" , open data e open gov "*.

11. Alla fine della lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 dopo le parole: *"sull'open source"* sono aggiunte le seguenti: *" , open data e open gov "*.

12. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 dopo le parole: *"esperti FLOSS"* sono inserite le seguenti: *" , open data e open gov "*.

13. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2006 le parole: *"cultura FLOSS"* sono sostituite dalle seguenti: *"cultura dell'openness e delle connesse competenze digitali"*.

Art. 16
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 60.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 697 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

2. All'onere di cui al precedente comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo della UPB 02.1.011 (cap. 700) del bilancio regionale di previsione 2014.

3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, possono concorrere, altresì, finanziamenti statali, dell'Unione europea e/o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.

4. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti agli articoli 8 e 9 (Società consortile Umbria Salute e Centrale regionale di acquisto per la sanità) sono sostenuti dalle Aziende sanitarie regionali a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente, ad esse trasferite dalla Regione, della UPB 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio regionale di previsione.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11 (Società consortile Umbria Digitale) è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 696 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

6. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma 5 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 (cap. 6120) del bilancio regionale di previsione 2014 denominata "Fondi speciali per le spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A della tabella A) della legge finanziaria regionale 4 aprile 2014, n. 4.

7. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 12, comma 5, derivanti dallo scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria, è autorizzata la spesa fino all'ammontare di euro 110.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.005 (cap. 280) del bilancio regionale di previsione cui si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (UPB 02.1.015 - cap. 701).

8. Per gli anni 2015 e successivi l'entità della spesa di cui ai precedenti commi 1 e 5 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

CAPO IV
DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ REGIONALI
E NORME FINALI

Art. 17
(Disposizioni sul personale delle società regionali)

1. La Giunta regionale adotta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli indirizzi previsti dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i criteri cui devono attenersi gli enti strumentali della Regione nell'adozione dei predetti indirizzi nei confronti delle proprie controllate.

2. Per i dirigenti delle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione e dai propri enti strumentali la retribuzione complessiva annuale lorda non può superare il tetto massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti regionali, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento e quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

3. Il tetto massimo di cui al comma 2 non può essere superato anche in caso di cumulo con altri incarichi di qualsiasi natura conferiti dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle partecipate di quest'ultima.

4. In caso di nuove assunzioni la retribuzione complessiva del personale delle società regionali, anche dirigenziale, non può superare i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Art. 18
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di sviluppo della società dell'informazione e di implementazione nel sistema pubblico dell'amministrazione digitale.

2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga i seguenti elementi:

a) risultati raggiunti a seguito dello sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale anche in relazione alla promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese, del miglioramento dei servizi resi ai cittadini e della semplificazione della pubblica amministrazione;

- b) iniziative e interventi programmati e realizzati con il PORT;
 - c) attività svolte per il per il raggiungimento degli obiettivi previsti per il riordino della filiera ICT regionale;
 - d) modalità di organizzazione della CRAS per l'attivazione delle procedure relative agli acquisti, come centrale regionale, e risultati raggiunti sulla base delle finalità previste all'articolo 9, comma 3;
 - e) eventuali criticità di ordine temporale e operativo riscontrate nell'attuazione della presente legge.
3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2.

Art. 19

(Norme transitorie, finali e di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui all'articolo 3 sono ricomprese nel posizionamento strategico del Piano digitale regionale 2013-2015 approvato dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale adotta con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano di razionalizzazione dell'infrastruttura digitale per trasferire e consolidare nel DCRU i sistemi server esistenti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, entro diciotto mesi dalla data di adozione del Piano stesso.
3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti di cui all'articolo 6 commi 3 e 4.
4. Le Aziende sanitarie regionali costituiscono la CRAS, di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Amministratore unico di Umbria Salute, entro trenta giorni dalla costituzione della CRAS, elabora per l'anno 2014, sentita l'Assemblea dei consorziati di cui all'articolo 8, comma 5, il programma annuale di cui all'articolo 9, comma 9, e lo trasmette alla Giunta regionale.
6. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 8/2011, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge catalogano i dati pubblici di cui sono titolari e pubblicano, nel repertorio regionale di cui all'articolo 15 della l.r. 8/2011, il loro catalogo dei dati pubblici insieme alla pianificazione aggiornata del processo di pubblicazione dei rispettivi dati aperti ed i criteri di priorità per la pubblicazione degli stessi.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 (Istituzione della S.p.A. denominata «C.R.U.E.D. S.p.A.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.) è abrogata.
 2. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale) sono abrogati.
- La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 29 aprile 2014

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Paparelli, deliberazione 7 aprile 2014, n. 392, atto consiliare n. 1520 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", in data 8 aprile 2014;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 16 aprile 2014, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Locchi per la maggioranza e dal consigliere Nevi per la minoranza (Atto n. 1520/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 29 aprile 2014, deliberazione n. 323.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), in collaborazione con l'Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali - Servizio Politiche per la Società dell'informazione ed il Sistema informativo regionale - ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, comma 2:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
Si riporta il testo dell'art. 117, come modificato dalle leggi costituzionali 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248) e 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95):

«117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112), è stato modificato e integrato da: decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2006, n. 99), legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300), decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (in S.O. alla G.U. 29 novembre 2008, n. 280), convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. alla G.U. 28 gennaio 2009, n. 22), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legge 1 luglio 2009, n. 79 (in G.U. 1 luglio 2009, n. 150), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. alla G.U. 4 agosto 2009, n. 179), legge 23 dicembre 2009, n. 191 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (in S.O. alla G.U. 9 marzo 2010, n. 56), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (in S.O. alla G.U. 10 gennaio 2011, n. 6), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in S.O. alla G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194) e legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2013, n. 302).

- La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 12 novembre 2012, n. 18 (in B.U.R. 15 novembre 2012, n. 50, E.S.), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 23 dicembre 2013, n. 32 (in B.U.R. 30 dicembre 2013, n. 58, E.S.), 27 settembre 2013, n. 19 (in B.U.R. 27 settembre 2013, n. 44, E.S.) e 4 aprile 2014, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17).

Nota all'art. 2, comma 1, lett. c) e i):

- Si riporta il testo degli artt. 68, comma 3 e 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (si vedano le note all'art. 1 comma 2):

«Art. 68.

Analisi comparativa delle soluzioni

Omissis

3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

Omissis.

Art. 73.

Sistema pubblico di connettività (SPC)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sviluppo architettuale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
- b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
- c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71.».

Nota all'art. 4, comma 2:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31, recante “Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 30 dicembre 2013, n. 58), è il seguente:

«Art. 5

Piano telematico regionale.

1. La Giunta regionale adotta il Piano telematico regionale e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione. Il Piano costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete pubblica regionale ed ha validità triennale.

2. Il Piano telematico regionale definisce, in particolare:

- a) le strategie per assicurare la realizzazione e la gestione di una adeguata rete pubblica regionale e di altre infrastrutture tecnologiche per telecomunicazioni a banda larga;
- b) gli interventi da realizzare, in coerenza con il documento annuale di programmazione (DAP), con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale e con la programmazione europea e statale.

3. Al Piano telematico regionale si attengono gli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché le agenzie regionali, le aziende sanitarie regionali e le società partecipate dalla Regione. Il piano costituisce riferimento per gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze.

4. La Giunta regionale approva un programma annuale di attuazione del Piano telematico regionale relativo ai singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario.».

Nota all'art. 6, commi 2 e 4:

- Il testo degli artt. 10 e 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (si vedano le note all'art. 1, comma 2), è il seguente:

«Art. 10

Servizi infrastrutturali regionali
per l'amministrazione digitale.

1. La Regione promuove e favorisce l'esercizio dei diritti per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), garantendo i servizi infrastrutturali abilitanti per l'erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio, compresi i servizi per la sicurezza, l'identità digitale e la cooperazione applicativa, che costituiscono la "community network regionale" a standard del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
2. La Regione opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione anche con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.
3. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali.

Art. 16

Banche dati di interesse regionale.

1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.».

Note all'art. 8, commi 1, 3, lett. b) e 9:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese" (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), modificato ed integrato dalla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), è il seguente:

«Art. 5

Partecipazioni regionali.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore e comunque previo atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 120.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla U.P.B. 02.2.001 (cap. 6551), del bilancio di previsione 2007.

3. Per gli anni 2008 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità.».

- La legge regionale 12 novembre 2012, n. 18, recante “Ordinamento del Servizio sanitario regionale” (pubblicata nel B.U.R. 15 novembre 2012, n. 50, E.S.), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18) e 4 aprile 2014, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 7).
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 23 marzo 1999, n. 68.

Note all'art. 9, comma 4:

- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100), modificato ed integrato da: decreto legge 6 dicembre 2011, n. 284 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300), decreto legge 6 luglio 2012, n. 65 (in S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189) e legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2013, n. 302):

«Art. 33.

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19, co. 3, legge n. 109/1994)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui

all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125.».

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 449 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), modificato ed integrato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (in G.U. 8 maggio 2012, n. 106), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (in G.U. 6 luglio 2012, n. 156) e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2012, n. 302):

«1.

Omissis.

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A..

Omissis.

455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Omissis.».

- Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189). Si riporta il testo dell'art. 15, comma 13, lett. d) modificato ed integrato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (in G.U. 13 settembre 2012, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (in S.O. alla G.U. 10 novembre 2012, n. 263):

«Art. 15

Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

Omissis.

13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

Omissis.

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto dalla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

Omissis.».

Note all'art. 11, commi 1, 2 e 7:

- Per il testo dell'art. 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 si vedano le note all'art. 8, commi 1, 3, lett. b) e 9.
- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (si veda la nota all'art. 4, comma 2), è il seguente:

«Art. 6

Rete pubblica regionale.

1. La rete pubblica regionale dell'Umbria, denominata Regione Umbria Network (RUN) è costituita dall'insieme di reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà regionale o di società partecipata dalla Regione. Possono far parte della RUN anche reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà di altri soggetti pubblici, previ specifici accordi con la Regione.

2. La RUN, in particolare, collega le strutture, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici le cui reti fanno parte della RUN. La RUN è aperta alle altre amministrazioni ed enti pubblici operanti nel territorio regionale, consentendo l'erogazione agli stessi di servizi predisposti per il sistema regionale.

3. La realizzazione della RUN è strumento di sviluppo e promozione dell'intero territorio regionale. I comuni, le province e gli altri enti territoriali collaborano alla realizzazione delle reti, anche mettendo a disposizione eventuali infrastrutture disponibili e idonee a raggiungere in modo capillare i potenziali utilizzatori.

4. La RUN è messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni per l'integrazione delle proprie reti, nel

rispetto del principio di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

5. La Regione consulta gli operatori di telecomunicazioni al fine di verificare la consistenza delle proprie reti, nonché i piani di sviluppo delle stesse. I dati acquisiti, unitamente alle informazioni della banca dati di cui all'articolo 21, costituiscono la base per la pianificazione degli interventi pubblici.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, tempi e procedure per l'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui al comma 5.».

- Per il testo dell'art. 10 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 si veda la nota all'art. 6, commi 2 e 4.
- Per il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si vedano le note all'art. 9, comma 4.

Note all'art. 12, commi 1, 2, 4 e 5:

- La legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, recante “Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 1998, n. 48.

Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3

Funzioni del Consorzio.

1. Il Consorzio, in attuazione della convenzione di cui al comma 2 dell'art. 2, e nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa degli enti consorziati, è delegato a svolgere le seguenti funzioni:

a) definizione di indirizzi programmatici per lo sviluppo del «S.I.R. Umbria»;

b) selezione di standard tecnici e definizione di direttive tecnico-operative necessarie per garantire l'integrazione anche operativa tra le pubbliche amministrazioni e la polifunzionalità degli accessi ai relativi servizi attraverso il «S.I.R. Umbria», vincolanti per i progetti e le realizzazioni, in tale ambito, dei consorziati e del Consorzio;

c) promozione della progettazione di livello generale di sottosistemi ed infrastrutture del «S.I.R. Umbria»;

d) monitoraggio dei progetti esecutivi e della loro attuazione, ove funzionalmente concepiti per lo sviluppo del «S.I.R. Umbria»;

e) promozione di iniziative e collaborazione con enti esterni per la qualificazione del «S.I.R. Umbria»;

f) elaborazione di programmi di formazione, anche avvalendosi della «Scuola di pubblica amministrazione - Villa Umbra» per le esigenze formative e di aggiornamento del personale del Consorzio e dei suoi consorziati;

g) promozione di iniziative per il raccordo e la partecipazione in pertinenti programmi nazionali e dell'Unione europea;

h) elaborazione di iniziative utili alla promozione dello sviluppo della società regionale dell'informazione e della comunicazione;

i) sostegno ed attività di informazione ai consorziati e di divulgazione sul territorio regionale, in merito alle attività del Consorzio, nonché alla promozione della partecipazione attiva degli operatori delle pubbliche amministrazioni e degli enti di pubblico interesse allo sviluppo del «S.I.R. Umbria».

2. Il Consorzio, in attuazione della convenzione di cui al comma 2, dell'art. 2, può svolgere, su richiesta degli enti consorziati nel

loro esclusivo e diretto interesse per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le seguenti funzioni:

- a) promozione della progettazione esecutiva, predisposizione di capitolati di appalto, gestione delle relative procedure di gara e coordinamento della fase attuativa dei progetti, per la realizzazione di sottosistemi e infrastrutture del «S.I.R. Umbria»;
- b) attivazione eventuale di servizi per la certificazione di qualità dei sottosistemi del «S.I.R. Umbria»;
- c) attivazione di servizi per il monitoraggio di progetti per lo sviluppo del «S.I.R. Umbria», nonché per la valutazione della loro efficacia;
- d) funzioni di soggetto coordinatore in progetti partecipati dai consorziati, afferenti a programmi finanziati o cofinanziati in ambito nazionale od internazionale;
- e) coordinamento per l'attuazione di programmi di formazione per le esigenze formative e di aggiornamento del personale dei consorziati;
- f) coordinamento degli interventi cooperativi dei consorziati, anche basati sulla collaborazione con altri enti, per le finalità di cui all'art. 1;
- g) supervisione per la costituzione o gestione di un sistema informativo interno.

3. Il Consorzio può svolgere, a favore degli enti consorziati, con modalità disciplinate da apposite convenzioni, ulteriori servizi di consulenza ed assistenza tecnica, inerenti materie e competenze riguardanti le funzioni di cui al comma 2.

4. Il Consorzio può inoltre svolgere funzioni di consulenza ed assistenza tecnica, su incarico di soggetti esterni, inerenti materie e competenze riguardanti le funzioni di cui al comma 2.

5. Il Consorzio non può svolgere direttamente o indirettamente la gestione operativa di sottosistemi e infrastrutture del «S.I.R. Umbria» o di altri soggetti, salvo quanto previsto alla lettera c) del comma 2.

6. Per il perseguimento dei propri scopi, il Consorzio può costituire, ovvero partecipare, solo con quote di minoranza, a società o consorzi.».

- La legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24, recante “Costituzione del Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica””, è pubblicata nel B.U.R. 30 dicembre 2008, n. 60.
- Il testo dell’art. 25 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali” (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), è il seguente:

«Art. 25

Interventi per lo sviluppo della banda larga in Umbria.

1. Al fine di promuovere la diffusione della banda larga quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, la Regione trasferisce al Consorzio per il Sistema informativo regionale (S.I.R.), a titolo di erogazione gratuita ai sensi della convenzione tra i consorziati di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria), la quota dello 0,05 per cento del pacchetto azionario posseduto in CentralCom s.p.a., per il migliore conseguimento degli scopi comuni.

2. La Giunta regionale per favorire la più ampia partecipazione degli Enti pubblici regionali nel processo di diffusione della banda larga è autorizzata ad assumere tutti gli atti necessari di riassetto del Consorzio S.I.R. e CentralCom s.p.a.».

- La risoluzione dell’Assemblea legislativa 12 novembre 2013, n. 285, recante

“Risoluzione - "Programma di attività per il riordino del sistema ICT (Information and Communication Technology) regionale” è pubblicata nel B.U.R. 27 novembre 2013, n. 53.

Nota all'art. 13:

- Il testo vigente dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24, recante “Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”” (pubblicata nel B.U.R. 30 dicembre 2008, n. 60), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1
Oggetto.

1. La Regione, con la presente legge, promuove la costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica", di seguito Consorzio, al fine di favorire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento della qualità nella pubblica amministrazione, anche in conformità ai principi di cui all'articolo 38 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione), *nonché la promozione dell'innovazione tecnologica, delle competenze digitali e della società dell'informazione e della conoscenza attraverso le pubbliche amministrazioni operanti in Umbria.*
Omissis.».

Note all'art. 14:

- Il testo vigente degli artt. 12, commi 1 e 3, 15, 19, comma 1, 28, comma 5, 41 e 42, commi 1 e 4 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (si vedano le note all'art. 1, comma 2), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12
Promozione dei servizi telematici
e dell'identità digitale regionali.

"1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell'accesso dei servizi telematici forniti ai soggetti di cui all'articolo 11, la Regione mette a disposizione e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, abilitazione e delega per eventuali intermediari e soluzioni di firma elettronica avanzata nell'ambito della community network regionale ed in connessione al Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del d.lgs. 82/2005.
Omissis.

3. La Regione promuove l'implementazione di servizi telematici, la partecipazione e l'accesso ai procedimenti in via telematica, l'utilizzo della PEC e della cooperazione applicativa *da parte dei* soggetti di cui all'articolo 11.

Art. 15

Diffusione e riutilizzo dei dati pubblici e aperti.

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1 favoriscono la diffusione ed il riutilizzo dei propri documenti e dati pubblici, ovvero conoscibili da chiunque, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 82/2005 e nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).

2. Per dare massima diffusione ai dati pubblici la Regione e i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1 *catalogano tutti i dati pubblici di cui sono titolari, pianificano la loro pubblicazione implementando nei propri siti istituzionali una apposita sezione "open data" dedicata ai propri documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese, utilizzando formati aperti e che consentano l'elaborazione automatica da parte di sistemi informatici.*

2-bis. La Regione promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, per il perseguimento degli stessi scopi di cui al comma 1 e realizza nel proprio sito istituzionale un repertorio regionale dei documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese da parte di tutte le pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali.

Art. 19

Attuazione.

1. La definizione di tempi, modalità e standard per l'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, è adottata entro il 31 maggio 2012 con una o più deliberazioni della Giunta regionale.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 definiscono, altresì, le modalità di sperimentazione nel primo periodo di applicazione.

Art. 28

Responsabile del procedimento amministrativo.

Omissis.

5. I nominativi dei responsabili dei procedimenti amministrativi sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione, *con l'indicazione della email del responsabile e della PEC dell'amministrazione.*

Omissis.

Art. 41

Portale regionale dello Sportello unico.

1. La Regione promuove il Portale regionale dello Sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità *relative alle attività produttive e all'attività edilizia.*

[2. Il Portale regionale dello Sportello unico realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale.]. Abrogato.

3. Il Portale regionale dello Sportello unico e i relativi servizi sono messi a disposizione dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE, nonché dei cittadini, delle imprese, dei professionisti e delle loro associazioni.

4. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale di cui al comma 1, da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate dalla Giunta regionale con apposito regolamento.

[5. Il regolamento di cui al comma 4 è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.]. Abrogato.

Art. 42
Banca dati regionale SUAPE.

1. Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005, e in armonia con quanto previsto dall'articolo 16, al fine di rendere trasparenti le informazioni e uniformare i procedimenti *concernenti le attività produttive e l'attività edilizia*, la Regione istituisce all'interno del Portale dello Sportello unico una Banca dati regionale SUAPE ai sensi dello stesso articolo 16.
2. La Banca dati regionale SUAPE è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale. La Banca dati regionale SUAPE garantisce ai singoli soggetti interessati l'accesso informale gratuito alle informazioni relative alle domande di autorizzazione e allo stato del loro iter procedurale.
3. La Banca dati regionale SUAPE deve contenere almeno:
 - a) le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie;
 - b) i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
 - c) l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale;
 - d) le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali;
 - e) le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati;
 - f) gli indirizzi di PEC dei SUAPE istituiti dalle amministrazioni comunali;
 - g) le informazioni necessarie per rendere le autocertificazioni di cui alla presente legge.
4. *La Banca dati regionale SUAPE implementa progressivamente, a livello regionale, il processo del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) di cui all'articolo 34-quinques del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, nell'ambito della community network regionale di cui all'articolo 10.*
5. Alla Banca dati regionale SUAPE si accede tramite il Portale dello Sportello unico e tramite i siti istituzionali della Regione, degli enti dipendenti dalla Regione, degli enti locali e dei SUAPE.».

- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (si vedano le note all'art. 1 comma 2):

«Art. 64.
Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni

1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta

nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. (214) 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

[3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.].».

- Si riporta il testo dell'art. 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 recante: “Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione” (pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2006, n. 8), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11 marzo 2006, n. 59):

«34-quinquies.

Disposizioni di semplificazione in materia edilizia.

1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonché le relative modalità di interscambio.

2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:

a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;

b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.».

Nota all'art. 15:

- Il testo vigente degli artt. 1, comma 2, 6, 7, 8, comma 1 e 9 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11, recante: “Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale” (pubblicata nel B.U.R. 2 agosto 2006, n. 37), come modificato dalla seguente legge, è il seguente:

«Art. 1
Finalità della legge.

Omissis.

2. L'Amministrazione regionale, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7

agosto 1990, n. 241 favorisce l'adozione di software a sorgente aperto così come da definizione dell'articolo 2, *la pubblicazione ed il riutilizzo di dati aperti (open data) e lo sviluppo dell'amministrazione aperta (open gov)*.
Omissis.

Art. 6

Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo.

1. La Giunta regionale incentiva, attraverso programmi annuali progetti sull'open source, open data e open gov da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche ed universitarie.

Art. 7

Istruzione scolastica.

1. La Regione riconosce il particolare valore formativo dell'open source, *dell'open data e open gov* e lo incoraggia nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell'insegnamento, promuovendo, all'interno degli interventi di cui all'articolo 6 forme di collaborazione per il recepimento nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell'ambito della progressiva informatizzazione dell'istruzione pubblica.

Art. 8

Fondo per lo sviluppo del software a codice aperto, *dei dati aperti e dell'open gov*.

1. La Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo del software open source, *dell'open data e open gov* allo scopo di finanziare i programmi di cui all'articolo 6.

Art. 9

Centro di competenza sull'open source, *open data e open gov*.

1. La Regione istituisce il Centro di competenza sull'openness, di seguito CCOS, per lo studio, la promozione e la diffusione di prassi e tecnologie sui temi open source, open data ed open gov, conformemente agli standard aperti internazionali, al quale partecipano la Regione, le istituzioni scolastiche ed universitarie ed i Centri di ricerca del territorio, la Confederazione delle Autonomie Locali dell'Umbria, le associazioni umbre di promozione dei temi trattati, le associazioni professionali di informatici. La partecipazione al Centro di competenza è a titolo gratuito.

2. Gli obiettivi del Centro di competenza sono i seguenti:

- a) coordinare un tavolo di lavoro con Università, P.A., Associazioni no-profit per l'uso del software libero (Free Libre Open Source Software) di seguito denominato FLOSS, ed Imprese umbre di produzione impegnate nello sviluppo di prodotti software con tecnologie conformi agli standard internazionali dell'open source e *la diffusione e riutilizzo di open data e open gov*;
- b) coordinare un tavolo di collaborazione interistituzionale per la promozione, lo scambio, la diffusione ed il riuso di esperienze, progetti e soluzioni FLOSS, *open data e open gov* nella P.A.;
- c) creare ed aggiornare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio;
- d) promuovere attività di formazione/informazione dirette alle amministrazioni locali ed alle Piccole e Medie Imprese, di seguito PMI, del territorio regionale, attraverso la collaborazione con Università, Associazioni ed Imprese;
- e) promuovere iniziative di coordinamento con il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), Unione Province d'Italia (UPI), Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEN) in merito alle politiche di sviluppo di piattaforme FLOSS;

- f) creare una Community di soggetti, informatici ed utenti impiegati nella P.A., utilizzatori privati, sviluppatori, PMI, studenti, collegata agli obiettivi ed alle strategie del Centro di competenza sull'open source, *open data* e *open gov*;
- g) contribuire alla individuazione di un adeguato percorso formativo ed universitario, per la preparazione professionale di esperti FLOSS, *open data* e *open gov*, e diretto alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una *cultura dell'openness e delle connesse competenze digitali*;
- h) confrontare tecnicamente fra loro le architetture dei differenti progetti di sviluppo software per contribuire affinché siano comunque sempre conseguiti gli obiettivi generali di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.».

Note all'art. 16, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9:

- La legge regionale 4 aprile 2014, n. 6, recante “Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016” è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17, E.S..
- La legge regionale 4 aprile 2014, n. 4, recante “Legge finanziaria regionale 2014 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016” è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17, E.S..
- Per la legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, si vedano le note all'art. 12, commi 1, 2, 4 e 5.
- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15) e 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57).
Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Note all'art. 17, commi 1 e 2:

- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), modificato ed integrato dal decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 1° luglio 2009, n. 150), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. alla G.U. 4 agosto 2009, n. 179) e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2013, n. 302):

«Art. 18.

Reclutamento del personale delle società pubbliche

Omissis.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.

Omissis.».

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28, recante: “Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213” (pubblicata nel B.U.R. 28 dicembre 2012, n. 58, E.S.), è il seguente:

«Art. 16

Compensi per gli amministratori ed i dipendenti di società non quotate.

1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate direttamente o indirettamente controllate dalla Regione è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale.
2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.».

Note all'art. 19, comma 6:

- Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (si vedano le note all'art. 1, comma 2), è il seguente:

«Art. 11

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano:
 - a) alla Regione, alle agenzie e agli enti strumentali regionali, nonché agli altri organismi comunque denominati, controllati dalla medesima;
 - b) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.*Omissis.*».

- Per il testo dell'art. 15 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, si vedano le note all'art. 14.

Note all'art. 20:

- La legge regionale 11 aprile 1984, n. 19, recante: “Istituzione della S.p.A. denominata «C.R.U.E.D. S.p.A.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.” è pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 1984, n. 27.
- Il testo vigente dell'art. 41 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (si vedano le note all'art. 8, commi 1, 3, lett. b) e 9), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Articolo 41

Servizi gestiti in forma associata e aggregata.

1. Ciascuna azienda sanitaria regionale può gestire, per conto delle altre, attività di interesse comune, anche di carattere sanitario, previa stipula di apposito accordo e può, altresì, consorziarsi per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività gestionali ed amministrative di interesse comune.
- [2. *La Giunta regionale e le Aziende sanitarie regionali stipulano appositi accordi per la programmazione e per la gestione in forma aggregata delle seguenti attività di interesse comune:*
 - a) *acquisizione di beni e servizi;*
 - b) *magazzini e logistica;*
 - c) *valorizzazione e sviluppo del patrimonio sanitario;*
 - d) *ulteriori attività di interesse comune individuate dalla Giunta regionale.*
- 2-bis. *La Giunta regionale definisce, con direttiva vincolante, l'assetto organizzativo ottimale per lo svolgimento delle attività di*

interesse comune previste al comma 2. Con la medesima direttiva la Giunta regionale definisce, altresì, i contenuti minimi degli accordi previsti al comma 2 ed individua la struttura alla quale sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE).] Abrogato.

3. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, l'assetto organizzativo, le modalità di gestione e l'individuazione delle attività tecnico-amministrative e sanitarie in cui si esplica la gestione in comune prevista al comma 1.

4. La Giunta regionale emana indirizzi riguardo alla predisposizione di piani aziendali integrati per migliorare l'efficienza energetica delle strutture sanitarie.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

- Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».